

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

29.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MASCHIELLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
MAMMÌ: Conferimento della natura di titolo esecutivo all'ordinanza del sindaco per la chiusura di esercizi commerciali abusivi (1760)	251	AVERARDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> 261, 262
PRESIDENTE	251, 253, 254, 255, 256	COSTAMAGNA 260
ALESI	254, 255	DAMICO 259, 260, 261
ALIVERTI	255	LAFORGIA 259, 260, 261
CAROLI, <i>Relatore</i>	252, 253, 254	MAMMÌ 258, 260, 261, 262
COSTAMAGNA	253, 254	MATTEINI 259
DAMICO	253, 254	MILANI 259, 260, 261, 262
MAMMÌ	253, 254, 255	Votazione segreta:
MILANI	255	PRESIDENTE 263
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
ALLEGRI ed altri: Proroga del termine previsto nell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio (2884);		La seduta comincia alle 10,30.
SERRENTINO: Proroga dei termini per l'applicazione del divieto della vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso esercizio, previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (2905)	256	CAROLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
PRESIDENTE	256, 257, 259, 260, 261, 262, 263	(È approvato).
ALESI	259, 260, 261, 262	Discussione della proposta di legge Mammì: Conferimento della natura di titolo esecutivo all'ordinanza del sindaco per la chiusura di esercizi commerciali abusivi (1760).
ALIVERTI, <i>Relatore</i>	256, 257, 259, 260, 261, 262	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Mammì: « Conferimento della natura di titolo esecutivo all'ordi-

nanza del sindaco per la chiusura di esercizi commerciali abusivi».

L'onorevole Caroli ha facoltà di svolgere la relazione.

CAROLI, *Relatore*. Con la proposta di legge all'ordine del giorno si tratta di attribuire la natura di titolo esecutivo all'ordinanza del sindaco, con cui viene disposta la chiusura di un esercizio commerciale abusivo. Per esercizio commerciale abusivo si intende quello il cui titolare o non risulta iscritto nel registro degli esercenti, previsto dall'articolo 1 della legge n. 426, oppure non sia in possesso dell'autorizzazione prescritta rilasciata da parte del sindaco. L'articolo 24 della legge n. 426 prevede il rilascio dell'autorizzazione da parte del sindaco nel caso di apertura di un esercizio, ma anche nel caso di trasferimento e di ampliamento dello stesso. Chi viene meno a questa disposizione viene punito con l'ammenda, che può andare da lire ventimila a lire cinque milioni. Nei casi di particolare gravità o di recidiva è prevista la sospensione momentanea, vale a dire una chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo non superiore a venti giorni. Nel caso ancora più grave, cioè quando il commerciante non risulti iscritto nel registro o non abbia ottenuto l'autorizzazione, è prevista addirittura un'ordinanza di chiusura.

Qual è la differenza fra la disciplina attuale e quella che si vuole introdurre con la proposta di legge? Oggi l'ordinanza del sindaco è destinata a rimanere lettera morta, se non c'è il concorso della volontà del destinatario di questo atto amministrativo. Infatti il sindaco può contestare la contravvenzione più volte, ma poi può soltanto trasmettere il tutto all'autorità giudiziaria affinché il pretore emetta il decreto penale di condanna e si arrivi all'emanazione di un provvedimento che sia definitivo. Soltanto con il provvedimento dell'autorità giudiziaria si ha il titolo esecutivo: nel frattempo l'esercizio abusivo rimane aperto. Giustamente l'onorevole Mammi dice nella relazione che accompagna la sua proposta di legge: « Si potrebbe, in tal materia, esaminare la possibilità di contestare all'inadempiente, dopo che egli ha avuto notifica dell'ordinanza sindacale di chiusura, la contravvenzione prevista dall'articolo 650 del codice penale, ma detto reato può essere contestato soltanto quando si tratti di provvedimenti legalmente presi dall'autorità

per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene (è previsto alternativamente l'arresto fino a tre mesi o la pena pecuniaria dell'ammenda) e l'applicazione alla fattispecie appare molto dubbia». Infatti, quando ci troviamo di fronte ad un esercizio pubblico abusivo ed intervengono il questore o il prefetto o il medico provinciale, a seconda delle materie, emanando un'ordinanza, quest'ultima è immediatamente esecutiva. Nel caso in esame non è possibile ricorrere a questa procedura, perché deve trattarsi di sicurezza, di ordine oppure di igiene pubblica. Nell'ipotesi di applicazione dell'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, è necessario attribuire al sindaco il potere di rendere immediatamente esecutiva l'ordinanza. In altri termini il sindaco, dopo aver constatato l'inadempienza del commerciante alle norme di cui all'articolo 1 della legge e dopo che il commerciante stesso non ottemperi all'ordinanza di chiusura, dovrebbe poter ricorrere direttamente all'ufficiale giudiziario, avvalendosi della forza pubblica, e ottenere che venga chiuso l'esercizio come abusivo.

Nella riunione in sede referente nella quale abbiamo già discusso dell'argomento avevo proposto l'aggiunta di un articolo 2 all'articolo unico, per prevedere l'ipotesi del commerciante che ponesse in vendita merci che fossero non comprese nelle tabelle merceologiche. Nella disciplina precedente alla legge n. 426, erano previste le due ipotesi di infrazione, e cioè la vendita senza licenza, oppure la vendita di merci non incluse nel ventaglio merceologico previsto dalla licenza medesima. Nella legge n. 426 abbiamo ommesso di prevedere l'infrazione. Né è possibile pensare che per estensione analogica la stessa sanzione possa essere applicata a coloro i quali vendono merci non incluse nelle tabelle merceologiche. Abbiamo visto che la magistratura, sia quella ordinaria che quella amministrativa, ha ritenuto che, trattandosi di materia penale, non è possibile estendere analogicamente anche a questi casi la sanzione prevista per coloro i quali non hanno l'autorizzazione all'esercizio commerciale. Praticamente chi incorre in queste infrazioni rimane impunito.

L'articolo 2, quindi, dovrebbe essere a mio avviso del seguente tenore: « La sanzione di cui al primo comma si applica anche a carico di coloro che vendono merci non comprese nelle tabelle merceologiche per le quali hanno ottenuto l'autorizzazione ».

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1974

Nella riunione in sede referente cui ho già fatto cenno è stato anche chiesto — mi sembra da parte dell'onorevole Alesi — di prevedere sanzioni per la categoria degli ambulanti, nel caso che venga svolta attività di vendita al di fuori delle zone assegnate al mercato. Alla luce delle disposizioni contenute nella legge n. 426 mi sembra che non sia possibile introdurre una norma del genere: istituzionalmente, infatti, il commerciante ambulante non è soltanto quello che vende su aree pubbliche, anche quello che svolge la sua attività di vendita al domicilio del consumatore. Se uno non trova posto nel mercato, non gli si può vietare, per il fatto stesso di avere l'autorizzazione come commerciante ambulante, di andare in giro anche presso il domicilio del consumatore, per svolgere la sua attività di vendita. Mi sembra, in conclusione, che la proposta formulata al riguardo non possa essere accolta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MAMMI. Prendo la parola soltanto per riferirmi all'emendamento proposto dal relatore. Pur riconoscendo l'opportunità della proposta, preferirei che ci si riferisse per quanto riguarda la vendita di merci non previste dalle tabelle merceologiche, ai due primi commi dell'articolo 39 della legge n. 426, in modo che la chiusura attraverso il riconoscimento della natura di titolo esecutivo all'ordinanza del sindaco sia prevista soltanto qualora ci si trovi di fronte ad un esercizio abusivo, cioè quando il titolare o non sia iscritto nel registro degli esercenti, previsto dall'articolo 1 della legge, o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione da parte del sindaco. Si tratta in sostanza di un fatto certo. Quando invece ci si trova di fronte alla vendita di un prodotto che non è previsto dalle tabelle merceologiche, non sempre si tratta di un fatto certo. Io lascerei la situazione preesistente per quanto riguarda i primi due commi dell'articolo 39 (limite da lire 20.000 a lire cinque milioni e chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 20 giorni), ma senza conferire all'ordinanza la natura di titolo esecutivo. Occorre conservare la possibilità di ricorso al magistrato da parte dell'esercente. Vorrei evitare nei piccolissimi centri fatti degenerativi in relazione alla pesante sanzione costituita dalla chiusura fino a 20 giorni, qualora il sin-

daco spiccasse ordinanza e le conferisse titolo esecutivo senza i relativi requisiti che sono facilmente accertabili.

In definitiva, propongo che il quarto comma che verrebbe aggiunto all'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, con la approvazione della proposta di legge, diventasse quinto, in modo da poter aggiungere anche un terzo comma del seguente tenore: « Le sanzioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al precedente articolo 37 ».

CAROLI, Relatore. Accolgo senz'altro la proposta dell'onorevole Mammi. In pratica, con l'emendamento da me proposto, mi ripromettevo di raggiungere gli stessi scopi.

COSTAMAGNA. Per quanto riguarda la questione del commercio ambulante, sappiamo perfettamente che quanto affermato dal relatore non è corrispondente alla realtà. Il fenomeno dell'abusivismo è molto esteso, sia in città, sia nelle immediate vicinanze. Ormai in tutte le città il commercio ambulante si esercita nelle zone di mercato. Occorre quindi dare al sindaco anche la possibilità di combattere l'abusivismo del commercio ambulante, altrimenti operiamo una discriminazione che non è giusta. La norma pertanto dovrebbe essere estesa anche al commercio ambulante. Il commercio è unico, non c'è divisione. Se un commerciante vende al di fuori delle zone regolarmente autorizzate, gli si deve togliere la licenza di vendita.

DAMICO. È un altro argomento. Non si parla di territori diversi da quelli del mercato, ma di categorie merceologiche.

COSTAMAGNA. Ma la norma è estensibile al commercio ambulante.

CAROLI, Relatore. Non si tratta tanto di mancanza di affinità tra le due materie. Anche se dovessimo trattare del commercio ambulante, non potremmo mai arrivare ad applicare una pena al commerciante ambulante che, anziché vendere nell'area del territorio comunale riservata al mercato, vende al domicilio dei consumatori.

COSTAMAGNA. Se è autorizzato a farlo, non sorgono obiezioni. Se non è autorizzato, le obiezioni debbono sorgere.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1974

CAROLI, *Relatore*. L'articolo 3 della nuova disciplina dice: « Per commercio in forma ambulante si intende l'attività di vendita eseguita a domicilio dei compratori oppure su aree pubbliche, nelle forme previste dal regolamento ». Se un commerciante viene iscritto nel registro con la qualifica di ambulante, è autorizzato non solo a vendere nelle aree pubbliche, ma anche a domicilio.

ALESI. Il commerciante ambulante porta dietro di sé un vero e proprio negozio, non è più l'individuo che con la cassettona vende i lacci delle scarpe.

DAMICO. Nel nord c'è un certo ordine, ma la realtà del Mezzogiorno è diversa.

ALESI. Ogni comune stabilisce delle zone pubbliche dove possono essere posti i banchi degli ambulanti. Se un ambulante di Venezia, invece di mettersi sotto i portici di piazza San Marco, va a collocarsi in mezzo alla piazza, che cosa succede?

MAMMÌ. Vorrei ricordare che nel momento in cui approvammo la legge sul commercio cosiddetto fisso, ci fu anche un impegno, del Governo e della Commissione, di esaminare in modo organico la legislazione vigente relativa al commercio ambulante. La cosa è stata lasciata cadere. Ora, mi sembra una forma alquanto strana di commistione l'inserire una sanzione inerente ad una violazione particolare nell'esercizio del commercio ambulante, in una legge che riguarda dal primo all'ultimo articolo soltanto il commercio fisso. Sono d'accordo con determinate preoccupazioni circa la necessità di una migliore regolamentazione, ma dobbiamo arrivarci in modo organico. Ripeto che non mi pare che possiamo inserire in una legge, che non parla assolutamente di commercio ambulante, una sanzione che riguarda questo tipo di commercio.

PRESIDENTE. Desidero comunque avvertire che non risulta che siano pervenuti alla presidenza emendamenti formali in questo senso. Allo stato attuale ci sono delle ipotesi, che hanno un loro valore e che pongono delle considerazioni, che potremo esaminare nella dovuta sede, anche se riguardano lo stesso campo di attività. Alcuni colleghi affermano che, siccome si sta

riguardando una norma relativa al commercio fisso, sorgono dei problemi anche per quanto riguarda il commercio ambulante.

DAMICO. C'era effettivamente l'impegno della Commissione di presentare una nuova disciplina per l'ambulantato. Se non siamo arrivati a questo, lo dobbiamo a responsabilità politiche che sono di tutti. Bisogna arrivare ad una regolamentazione organica al più presto e ogni gruppo si faccia carico delle sue responsabilità in quell'ambito. È vero che ci sono forme di abusivismo: vediamo organicamente. Potrei dare dei suggerimenti in questo senso. Ad esempio, quando l'amministrazione comunale di Torino rilascia tremila licenze in più dei posti disponibili, mi sa dire l'onorevole Costamagna come è possibile trovare per tutti i commercianti ambulanti uno spazio nelle aree prescritte? È chiaro che parlo di Torino, come potrei parlare di qualsiasi altro comune. Le amministrazioni comunali rilasciano con estrema facilità le licenze. In questo modo nasce l'abusivismo. È quindi un problema ampio, difficile, complesso. Dobbiamo arrivare a discutere e regolamentare l'intero commercio ambulante, come abbiamo fatto per il commercio fisso. Non possiamo in questa sede inserire elementi che sono di distorsione rispetto ad una coerente e specifica regolamentazione legislativa. Invito l'onorevole Costamagna a riflettere. Nessuno di noi del resto è contrario ad affrontare il problema dell'ambulantato: ognuno anzi dovrebbe assumere l'impegno di prendere una iniziativa in tal senso.

COSTAMAGNA. Insisto, perché mi sembra un'esigenza giusta. Ci sono alcuni abusivismi che sono combattuti anche dalle organizzazioni di categoria degli ambulanti. Per stroncarli, occorre dare il titolo esecutivo al sindaco anche in questa materia. Non è giusto stabilire questo soltanto nei confronti di una parte.

CAROLI, *Relatore*. La proposta del collega onorevole Costamagna, se sarà formulata, è a mio avviso improponibile. Non è che si possa dire: « La sanzione di cui al primo comma viene applicata anche al commercio ambulante ».

MAMMÌ. L'esperienza dell'onorevole Costamagna nel settore ci può essere utile. Se

non ricordo male, c'è una possibilità, anche se è piuttosto controversa e ha dato luogo a giurisprudenza contraddittoria, da parte dell'autorità comunale di sequestrare le merci che vengono vendute sotto forma di ambulante in luoghi non autorizzati. La misura parallela alla chiusura, di cui a questo articolo, è in effetti il sequestro. Ricordo di aver applicato questa misura quando ero assessore comunale, anche se poi sono seguite alcune sentenze contraddittorie. La misura, comunque, è consentita dall'attuale legislazione, che va perfezionata e migliorata. A questo punto, l'unica cosa da fare è quella di esaminare bene la legislazione sull'ambulante, per vedere e valutare ciò che va modificato e mettere in termini chiari la possibilità del sequestro delle merci da parte dei vigili urbani quando vengono vendute in luoghi non autorizzati da parte dell'autorità comunale.

ALIVERTI. Propongo di sospendere la seduta per cinque minuti.

PRESIDENTE. Non avrei niente in contrario ad accettare la richiesta di una breve sospensione. Certo è che sul piano formale l'emendamento preannunciato dell'onorevole Costamagna può essere presentato: ci può essere una opportunità dal punto di vista dell'estetica legislativa, ma non dal punto di vista giuridico-regolamentare. Per una questione di metodo, però, invito l'onorevole Costamagna a rinviare la questione sollevata ad altro momento.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è aggiunto il seguente quarto comma:

«L'ordinanza sindacale di chiusura di un esercizio commerciale abusivo, che si trovi cioè nelle condizioni di cui al comma precedente, costituisce titolo esecutivo, ed è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile. L'ordinanza è dichiarata immediatamente eseguibile».

Gli onorevoli Caroli e Mammi hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, dopo i primi due commi è aggiunto il seguente terzo comma:

«Le sanzioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al precedente articolo 37».

ALESI. Adesso le tabelle merceologiche sono molto larghe ed è possibile che sorgano dei dubbi. Come è possibile risolvere tali dubbi? Il titolo, d'altra parte, diventa esecutivo.

MAMMI. Per una nostra omissione, la vendita di merci non comprese nelle tabelle merceologiche non ha alcuna sanzione nella legge n. 426. Allora, noi cogliamo questa occasione per riparare a questa omissione. Distinguiamo però tra l'ordinanza del sindaco, che può avere titolo esecutivo e che riguarda soltanto il problema degli abusivi, e l'ammenda da lire ventimila a cinque milioni o la chiusura senza titolo esecutivo per quanto riguarda le violazioni qui elencate, includendo anche la vendita di merci al di fuori delle tabelle merceologiche. In questo caso poi il giudizio verrà affidato alla magistratura.

ALESI. Dal momento dell'accertamento del sindaco il commerciante continua a vendere?

MAMMI. Certamente.

MILANI. Noi del gruppo comunista ci asterremo sull'emendamento Caroli e Mammi non per il contenuto dello stesso, che fa riferimento all'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ma per la nostra posizione rispetto alla determinazione in concreto delle tabelle merceologiche, avvenuta successivamente all'approvazione della legge da parte del ministero. Noi abbiamo manifestato più volte il nostro dissenso sulla suddivisione sancita dalle tabelle merceologiche. In conclusione, siamo favorevoli al fatto che si prevedano sanzioni anche per chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche, ma siamo contrari alle tabelle stabilite dal ministero.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1974

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Caroli-Mammi, interamente sostitutivo dell'articolo unico.

(È approvato).

L'articolo unico rimane, pertanto, così formulato:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, dopo i primi due commi è aggiunto il seguente terzo comma:

«Le sanzioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al precedente articolo 37».

All'articolo 39 della suddetta legge è inoltre aggiunto il seguente ultimo comma:

«L'ordinanza del sindaco per la chiusura di un esercizio commerciale abusivo, che si trovi cioè nelle condizioni di cui al comma precedente, costituisce titolo esecutivo, ed è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile. L'ordinanza è dichiarata immediatamente eseguibile».

A seguito della nuova formulazione, il relatore propone il seguente nuovo titolo:

«Modifiche all'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Allegri ed altri: Proroga del termine previsto nell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio (2884); e Serrentino: Proroga dei termini per l'applicazione del divieto della vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso esercizio, previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (2905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Allegri, Aliverti, Erminero, Barbi, Meucci, Mattarelli, Sangalli, Calvetti, Canestrari, Gasco, Sisto

e Balasso: «Proroga del termine previsto dall'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio»; e del deputato Serrentino: «Proroga dei termini per l'applicazione del divieto della vendita all'ingrosso e al minuto nello stesso esercizio, previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426».

L'onorevole Aliverti ha facoltà di svolgere la relazione.

ALIVERTI, *Relatore*. Onorevole presidente, abbiamo già discusso in sede referente circa l'opportunità di prorogare il termine di cui all'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che prevede entro il 21 luglio la rimozione degli eventuali casi di incompatibilità e di insistenza, nello stesso punto di vendita, del commercio all'ingrosso e al minuto. Tale termine era stato previsto dall'articolo 1 della legge menzionata, che vieta di «esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita l'attività di commercio all'ingrosso e al minuto».

È sorta l'esigenza di prorogare tale termine. Fra l'altro, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato ha già dato una sua interpretazione per mezzo di una circolare dell'8 marzo 1972, la n. 2261/C, in forza della quale erano esclusi dalla sfera di applicazione della legge dei settori particolari di commercio nei quali, per esigenze tecnico-operative e secondo un uso costante e generale, la vendita all'ingrosso e quella al minuto si svolgono nei medesimi locali. In tale circolare si indicavano anche, a titolo esemplificativo, quali erano gli esercizi di vendita nei quali per tradizione si effettuano promiscuamente e congiuntamente la vendita al minuto e quella all'ingrosso. Senonché è intervenuto un comune — precisamente quello di Bologna — che ha sollevato dei dubbi sulla legittimità della circolare ministeriale. In presenza di tali dubbi, sussiste al momento la necessità di rivedere tutta l'impostazione e soprattutto di concedere a coloro che si trovano in questa situazione il tempo necessario per separare eventualmente i locali di vendita nei quali possano essere esercitate le due attività.

Io ritengo che il provvedimento debba senz'altro essere preso in considerazione, anche se nella discussione che è avvenuta in sede referente alcuni gruppi hanno espresso il parere che si dovessero abbreviare i termini inizialmente proposti per la proroga. Nella proposta di legge Al-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1974

legri ed altri si propone di portare tale termine al 20 luglio 1976; in quella Serrentino, invece, si propone di portarlo al 31 dicembre 1975. Alla luce di quanto ho espresso, ritengo che sei mesi di tempo siano sufficienti, anche perché il ministero ha preannunciato la presentazione di un disegno di legge a carattere più generale. Il ministero è nella necessità di rivedere certi criteri e di formalizzare alcune interpretazioni, che hanno lasciato adito a qualche dubbio, stante la stesura restrittiva della legge n. 426, e quindi tutto lascia credere che terrà fede all'impegno. Io sono andato a rivedere gli atti e ho notato che, se fosse stato accolto un emendamento all'articolo 1, nel senso di specificare che doveva trattarsi di vendita al pubblico di merci, non sarebbero sorti dei dubbi, come invece successivamente è accaduto. Nel testo della legge, infatti, si parla genericamente di « punto di vendita », senza specificare se l'attività di commercio, sia all'ingrosso sia al minuto, sia esercitata nei confronti del pubblico o meno. Alcuni rivenditori, infatti, possono avere rapporti non con il pubblico in quanto questo abbia la necessità di acquisire dei beni di consumo, ma con un pubblico particolare, che abbia la necessità di acquistare beni da adibire ad un'altra attività produttiva o artigianale.

Contemporaneamente all'esigenza di questa proroga, è emersa l'opportunità di prorogare i termini, già precedentemente prorogati con la legge 18 maggio 1973, n. 275, riguardante la formulazione dei piani commerciali. Tale termine è scaduto il 30 giugno 1974. Occorre modificare quindi non solo l'articolo 40, ma anche l'articolo 21 della legge n. 426.

Sulla base di quanto esposto propongo come testo base della discussione la seguente nuova formulazione dell'articolo unico comprendente ambedue le suddette proroghe.

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il presidente della giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino ad un massimo di 12 mesi, prorogabili, per giustificati motivi, di altri 12 mesi entro i

quali il comune dovrà provvedere alla formazione del piano, d'intesa con la regione.

Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede entro 6 mesi alla redazione del piano, il quale è approvato entro 60 giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 ».

L'articolo 40 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenze per la vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso punto di vendita, entro il 31 dicembre 1974 debbono ottemperare alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge ».

Ho ritenuto di mettere le parole « d'intesa con la regione » al fine di non intervenire coattivamente nei confronti di quest'ultima, che in questi tre giorni teoricamente avrebbe avuto la possibilità di nominare i commissari in quei comuni che non abbiano nel contempo provveduto alla formulazione dei piani di commercio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MILANI. Preferirei che l'articolo unico fosse sdoppiato in due articoli, poiché si tratta di due argomenti diversi. È opportuno dal punto di vista formale, ma anche dal punto di vista politico. Infatti, come abbiamo già detto nella discussione che si è avuta in sede referente, noi siamo contrari alla proroga dell'articolo 40. Con tale proroga non si pone in discussione tanto l'articolo 40, quanto l'articolo 1 della legge n. 426, in cui si sancisce la divisione fra commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio e somministrazione al pubblico di bevande e alimenti. I tre tipi di attività sono separati nettamente.

Mi rendo conto che il fatto che non si sia provveduto fino a questo momento a separare i due esercizi pone dei problemi agli interessati. Comprendo, anche se un po' meno, il tipo di argomentazioni portate avanti dall'onorevole Serrentino nella relazione che accompagna la sua proposta di legge relativamente al fatto che dalla promulgazione della legge n. 426 ad oggi c'è stata una modifica del regime fiscale nel nostro paese (dall'IGE si è passati all'IVA, con i relativi

problemi dei vari passaggi); capisco tutto questo, ma di fatto la proroga dell'articolo 40 colpisce l'articolo 1 della legge n. 426 e rappresenta un premio alla non applicazione della legge non tanto da parte degli interessati, quanto da parte del ministero. La circolare citata dal relatore, nei confronti della quale ha presentato ricorso il comune di Bologna (ma avrebbe potuto essere un qualsiasi altro comune), è a mio avviso assolutamente illegale: consentiva, infatti, che si potesse esercitare il commercio all'ingrosso e quello al dettaglio nello stesso punto di vendita, per una serie di voci. La proroga diventa quindi un premio alla non volontà di applicazione della legge da parte del ministero. Abbiamo un'altra preoccupazione, che abbiamo già espresso. Noi stiamo discutendo altri aspetti relativi al problema del commercio, in particolare la questione del credito agevolato, in ordine al quale il Comitato ristretto a suo tempo nominato sta riprendendo i suoi lavori. Uno dei punti di dissenso è proprio quello relativo al destinatario del credito agevolato, che per noi deve essere il dettagliante singolo o associato e non il grossista singolo o associato. Ebbene, la commistione delle due attività, che viene prorogata con questa « leggina », rischia di creare qualche problema anche per quanto riguarda la discussione che abbiamo in corso sui destinatari del credito agevolato.

Noi comunisti siamo favorevoli, invece, al secondo comma dell'articolo unico proposto dal relatore (eventualmente articolo 2), innanzitutto perché corrisponde alla realtà del numero dei comuni che non hanno preparato i piani; in secondo luogo, perché mi sembra che la formulazione del relatore sia corretta, nel senso che a questo punto la regione avrebbe potuto già nominare i commissari. Avremmo preferito a questo proposito che la possibilità di intesa fra regione e comune fosse più limitata nel tempo (sei mesi e non dodici). Potremmo anche stabilire il termine di sei mesi dalla promulgazione della legge. Non è una questione, però, sulla quale insistiamo molto.

Quando abbiamo discusso dell'argomento in sede referente, il sottosegretario onorevole Mazzarrino aveva assunto l'impegno di affrontare una discussione sullo stato di applicazione della legge n. 426, dopo tre anni di esperienza. Approfitto della discussione di oggi per ribadire che questo impegno deve essere mantenuto. Una discussione del genere già fu affrontata circa un

anno e mezzo fa, con il ministro Ferri. Sarebbe opportuno fare il punto della situazione, a tre anni dall'entrata in vigore della legge n. 426.

MAMMI. Certamente la distinzione tra commercio all'ingrosso e commercio al minuto, e quindi l'impossibilità di esercitare le due forme di commercio nello stesso punto di vendita, risponde alla logica della legge e della programmazione nel settore commerciale. Se nello stesso punto di vendita è possibile esercitare il commercio all'ingrosso e quello al dettaglio, tutto il calcolo che si presume debba essere alla base del piano di zona in relazione al possibile potenziale di vendita, viene ad essere fortemente falsato.

Darò il mio voto favorevole a questo articolo unico sottoposto alla nostra attenzione e che prevede una proroga fino al 31 dicembre 1974, perché tutta la legge è in ritardo rispetto all'applicazione; però desidero rilevare che le aziende che si trovavano in questa situazione hanno avuto tutto il tempo di distinguere le due attività in ordine ai punti di vendita.

Per quanto riguarda la seconda questione, desidero fare una proposta precisa: per evitare la macchinosità delle *hearings* da parte della Commissione e tenendo conto che è necessario rivedere i meccanismi che sono alla base della formazione dei piani, potremmo pregare il ministero di convocare i capigruppo della Commissione insieme ad alcuni sindaci di grandi e medi comuni e all'ANCI, che rappresenta tutti i comuni d'Italia, per indagare sulle difficoltà di applicazione della legge. In questo modo ciascuno di noi potrà farsi un'opinione in ordine alle eventuali modificazioni da apportare ai meccanismi di programmazione che sono alla base della legge. Credo che questo sia il mezzo più rapido per pervenire ad una revisione di quei meccanismi che si sono dimostrati di difficile applicazione, a meno che non vi sia stata negligenza da parte dei comuni. Attuando il confronto nel modo da me indicato con i responsabili degli assessorati al commercio dei comuni, scelti dal ministero, sentita l'ANCI e alla presenza dei rappresentanti la Commissione industria si evitano le procedure necessarie per la predisposizione di un'audizione conoscitiva dei rappresentanti dei comuni. Dopo questa consultazione il Governo potrebbe pervenire alla presentazione di un disegno di legge o i deputati potrebbero farsi promotori

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1974

di iniziative legislative per modificare la legge; quanto meno ci si renderà conto delle ragioni per cui la legge non è stata ancora applicata a distanza di quattro anni. In ogni caso, se stabilissimo una proroga *sic et simpliciter* senza porci il problema di compiere un'indagine, ci ritroveremo alla fine del 1974 in una situazione di poco migliore rispetto all'attuale, e pertanto di fronte alla necessità di stabilire un'altra proroga.

ALESI. Per quanto riguarda il merito, sono d'accordo sulla data del 31 dicembre 1974, anche se certamente non risolve il problema; ma siccome dovremo rivedere il contesto della legge n. 426, l'accetto.

Quanto alla modifica dell'articolo 21, avrei preferito una formulazione del tipo di quella che abbiamo adottato per la legge sulla localizzazione delle centrali dell'ENEL: i comuni e le regioni devono pervenire ad un accordo e la regione è responsabile di ciò; qualora tale accordo non intervenga, decide un organo superiore. Comunque non voterò contro questo comma, ma ho delle perplessità sul fatto che quando manca l'intesa fra i comuni e le regioni, queste nominano un commissario. Vorrei qualche chiarimento, se possibile.

Per quanto riguarda la prima parte di questo articolo, noi liberali siamo d'accordo con quanto dicevano l'onorevole Mammi e il relatore, cioè che l'attività di vendita al minuto deve essere tenuta separata dall'attività di vendita all'ingrosso nello stesso punto vendita. Però per quanto riguarda determinati generi, occorre trovare una soluzione diversa. Nel caso di ferramenta o di materiali edilizi, dobbiamo sapere se il commerciante può vendere comunque, oppure deve chiedere prima se si tratti di un acquirente all'ingrosso o al minuto. In questi punti di vendita, infatti, si può presentare chi deve effettuare una riparazione in casa, oppure un costruttore. A mio avviso, non è possibile separare l'attività di vendita di ferramenta, anche perché ci può essere chi acquista un chiodo, ma ci può essere anche l'artigiano che effettua degli acquisti in grossi quantitativi. È da sottolineare inoltre che non può essere attribuita nessuna colpa a coloro i quali operano in questi settori in ordine alla separazione delle due attività, perché c'è stata la circolare ministeriale che ha dato una certa interpretazione. Certo, non dobbiamo premiare in questi casi l'indolenza interessata del com-

mercante, ma è d'obbligo da parte nostra concedere una sia pur breve proroga, appunto per dare la possibilità di procedere a quelle trasformazioni prescritte dalla legge.

MATTEINI. Vorrei che mi si spiegasse il rapporto che dovrebbe instaurarsi fra regione e comune. In particolare, che cosa vuole dire « d'intesa con la regione » ?

ALIVERTI, *Relatore*. Penso che quelle parole siano state introdotte per attenuare la portata della proroga. Noi infatti proroghiamo un termine che è già scaduto. Non lo potremmo fare. La regione potrebbe rivendicare a sé il diritto di nominare non solo i commissari, ma di procedere anche alla formulazione dei piani. Ritengo che il ministero, attenuando la portata della proroga, abbia voluto sancire il principio in forza del quale la proroga di 12 mesi è adottata anche attraverso l'intesa con le regioni.

PRESIDENTE. La regione potrebbe nominare il commissario *ad acta*. Se i dodici mesi sono prorogabili, non scatta più la possibilità da parte delle regioni di nominare il commissario.

LAFORGIA. Siccome il termine di dodici mesi non potrà essere realisticamente osservato da parte dei comuni e delle regioni, vuol dire che siamo pronti a prorogare la legge entro il 31 dicembre 1974.

DAMICO. Il discorso è un altro: già dal 1° luglio le regioni sono in grado di nominare i commissari.

LAFORGIA. Occorre togliere le parole « d'intesa con le regioni ». Significherebbe far scadere il termine del 31 dicembre 1974. Se lo facciamo, dobbiamo essere pronti a prorogare il termine.

MILANI. Con la decisione di oggi, togliamo un potere alle regioni, che già da quattro giorni possono nominare i commissari. È vero che togliamo alle regioni un problema molto complesso e difficile da risolvere, ma può nascere il problema politico del rapporto con le regioni stesse. A me sembra politicamente opportuno cercare di risolvere il problema con quella formulazione.

LAFORGIA. Dobbiamo stare attenti a rendere attuabile quel termine.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1974

MILANI. Non si può dire « sentita la regione » ?

ALIVERTI, *Relatore*. È la stessa cosa.

COSTAMAGNA. La regione, avendo avuto risposte dai comuni che, sicuramente, hanno rilevato di non aver effettuato delle stime, potrebbe nominare il commissario. Molto probabilmente la regione accetterà tutte le proposte che i singoli comuni hanno fatto; e proprio in questi giorni hanno indicato il termine: 30 settembre, 31 ottobre o 31 dicembre. Pertanto la realtà che si sta verificando è questa: c'è già un accordo tacito fra i comuni e la regione per stabilire il termine di chiusura.

DAMICO. C'è un'intesa di fatto.

ALIVERTI, *Relatore*. Se, di fatto, già c'è, è inutile sancirla di diritto. Non introduciamo un elemento di equivoco che potrebbe essere invocato da alcune regioni in qualche caso particolare. Modifico quindi il nuovo testo da me proposto nel senso di sopprimere, al primo comma dell'articolo unico, le parole « d'intesa con la regione ».

ALESI. Desidero fare un'altra considerazione sull'articolo 40 della legge n. 426. Dobbiamo stare attenti, perché questa proroga così limitata al 1974 concede alle ditte solo cinque mesi di tempo per trovare nuovi locali o procedere ad una trasformazione, ed io non so se in cinque mesi ciò sia possibile. Pertanto si potrebbe stabilire la data del 31 dicembre 1975 anziché quella del 31 dicembre 1974.

PRESIDENTE. Come considerazione di carattere generale, al di fuori della norma in discussione, desidero rilevare che per queste aziende già vi era un termine stabilito dalla legge n. 426.

ALESI. Ma una circolare ministeriale precisò che determinate aziende venivano escluse dal divieto stabilito nella legge n. 426. La realtà è che in una grande città in cinque mesi non si trovano dei nuovi locali.

MILANI. Sarei del parere di mantenere come emendamento del gruppo comunista l'aggiunta delle parole « d'intesa con la regione », pur conservando la nostra posizione sulla seconda parte dell'articolo.

In ordine alla questione sollevata dall'onorevole Alesi, sarei del parere di mantenere il termine del 31 dicembre 1974.

COSTAMAGNA. Per quanto riguarda la proposta avanzata dall'onorevole Mammi circa la consultazione dei comuni attraverso il ministero e la Commissione, sarei del parere di investire direttamente la Commissione, perché occorre accertare responsabilmente dove non è possibile applicare la legge e dove vi è una carenza di volontà politica. Infatti, come vi sono difficoltà di carattere pratico, così potrebbe verificarsi anche l'altro aspetto. Il guaio è che la programmazione avviene per singoli comuni e non per comprensori. Le aree dei grandi centri ormai hanno una influenza predominante nella formulazione di un programma nel campo commerciale. La ragione dovrebbe temperare le esigenze dei comuni intorno ad un grande centro. Mi rendo conto delle difficoltà che può incontrare la regione a seguire queste impostazioni; noi dunque dobbiamo superarle sul terreno pratico della legge, tenendo conto dell'esperienza dei singoli comuni e anche delle categorie commerciali. Pertanto ribadisco che sarei del parere di investire direttamente la Commissione, d'accordo con il ministero, di questa indagine conoscitiva.

MAMMI. A proposito della proroga dei piani, suggerirei di stabilire l'entrata in vigore della legge dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, al fine di guadagnare i 15 giorni di *vacatio legis*. Stiamo approvando una proposta di legge il 4 luglio in prima lettura, quando il termine è già scaduto. C'è il problema di questo periodo di *vacatio* tra il 30 giugno 1974 e il momento in cui la legge entrerà in vigore. D'altra parte, non possiamo dare valore retroattivo alla legge. In questo periodo una regione che vuole mettere un commissario *ad acta* in un comune, può farlo.

LAFORGIA. Quando le regioni sapranno che stiamo approvando questo provvedimento, non nomineranno più i commissari. Se lo hanno fatto, hanno agito in base alla legge.

ALESI. La data del 31 dicembre 1975 è contro gli interessi del settore e contro la vostra proposta di fissare la data del 31 luglio 1976, in considerazione delle variazioni del regime fiscale. Ora, se appro-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1974

viamo la proposta di dire « entro sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* », possiamo andare a finire, per esempio, al 3 febbraio; e allora, il periodo fra il 1° gennaio e il 3 febbraio 1975 come viene regolato dal punto di vista del regime fiscale? Bisogna fissare la data del 31 dicembre 1974 o quella del 31 dicembre 1975.

ALIVERTI, *Relatore*. L'onorevole Alesi ha esposto una considerazione che mi sembra valida: c'è tutta la questione del regime fiscale che deve essere tenuta presente. Dovremmo allora arrivare al 28 febbraio, data della prima denuncia dell'IVA.

MILANI. L'IVA comunque deve essere applicata. Non esiste problema fiscale.

ALESI. C'è la tenuta di una contabilità completamente diversa.

ALIVERTI, *Relatore*. Propongo di fissare il termine del 31 gennaio 1975.

LAFORGIA. Che cosa comporta, se si cambia sede?

MAMMI. Comunque, il commerciante non cambia sede: o porta uno degli esercizi in un altro locale o cessa un'attività. Credo che nel corso dell'anno di commercianti che cambiano sede o cessino attività ce ne siano molti: quali sono le implicazioni fiscali?

ALESI. La tenuta della contabilità di un dettagliante è diversa da quella di un grossista. In proposito, basta leggere la relazione della proposta di legge Serrentino.

DAMICO. Non riesco a capire: già oggi un commerciante che eserciti la vendita all'ingrosso e al minuto deve tenere due contabilità. Se cessa un'attività il 31 marzo, che cosa succede?

ALESI. Ci possono essere delle implicazioni nei confronti degli uffici.

ALIVERTI, *Relatore*. Insisto nel proporre di modificare la proposta iniziale nel senso di stabilire il termine del 31 gennaio 1975.

ALESI. Su questo non potrei dare il mio voto favorevole, perché penso che sia un grosso errore.

AVERARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo, per i motivi esposti dal relatore, perché venga approvato il testo unificato delle proposte di legge, con la modifica testé proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Commissione adotta come testo base il testo unificato dell'articolo unico elaborato dal relatore con le modifiche dallo stesso proposto nel corso della discussione.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il presidente della giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino ad un massimo di 12 mesi, prorogabili, per giustificati motivi, di altri 12 mesi entro i quali il comune dovrà provvedere alla formazione del piano.

Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede entro 6 mesi alla redazione del piano, il quale è approvato entro 60 giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 ».

L'articolo 40 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenze per la vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso punto di vendita, entro il 31 gennaio 1975 debbono ottemperare alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge ».

L'onorevole Milani ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo le parole: « alla formazione del piano », *le altre:* « d'intesa con la regione ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1974

ALESI. Voterò a favore dell'articolo unico. Non posso non far presente però che ho delle perplessità circa le difficoltà che possono sorgere dal punto di vista delle norme fiscali e della contabilità aziendale.

MILANI. Il gruppo comunista si astiene sul complesso del provvedimento, essendo contrario alla formulazione adottata dal relatore.

PRESIDENTE. A seguito della nuova formulazione del testo unificato, il relatore propone il seguente titolo: « Proroga dei termini previsti dagli articoli 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Durante la discussione sono emerse delle proposte per quanto riguarda una riconsiderazione generale della legge n. 426. C'è anzitutto una proposta, che faccio mia, di una indagine conoscitiva, seguendo la prassi ormai consolidata in occasione delle indagini precedenti. C'è poi la proposta dell'onorevole Mammi, al quale darei la parola per un'ulteriore illustrazione.

MAMMI. Non vi è dubbio che la legge n. 426 contiene dei meccanismi di applicazione che si dovrebbero semplificare. Mi sembra altrettanto indubbio che nel momento in cui si è passati dal sistema previsto dalla legge del 1926 ad un sistema di programmazione abbastanza rigido previsto dalla legge del 1971, sarebbe stato necessario un centro-pilota, costituito dal ministero, per redigere dei modelli di piani, per tenere i contatti con i comuni, per promuovere convegni e dare contributi anche ai singoli comuni per lo studio dell'adeguamento commerciale, in modo da pervenire ad un salto di qualità positivo dal sistema regolato dalla legge del 1926 a quello previsto dalla legge del 1971. Ciò non si è verificato e non credo che noi potremo arrivare rapidamente ad una revisione dei meccanismi della legge n. 426 e ad un approfondimento delle ragioni che ne hanno ritardato l'applicazione con il sistema delle audizioni nell'ambito di un'indagine conoscitiva; ciò perché finiremmo molto probabilmente con l'utilizzare troppo tempo rispetto all'urgenza con cui dobbiamo operare per restare entro i termini prorogati. Pertanto propongo che il ministero proceda

a queste audizioni, in quanto ha maggiori possibilità di definirle rapidamente essendo meno legato a determinati aspetti di carattere procedurale. A questo proposito, presenterò un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. Circa le proposte fatte, vorrei aggiungere qualche considerazione. Ritengo che il Parlamento sia molto sensibile a mantenere una sua autonoma iniziativa in questa materia, salvaguardando la preoccupazione dell'onorevole Mammi di operare con rapidità; si potrebbe allora costituire un Comitato ristretto, composto dai rappresentanti dei diversi gruppi. In questo modo, collateralmente all'attività della Commissione, il Comitato ristretto, sulla base dei criteri indicati dall'onorevole Mammi nell'ordine del giorno che presenterà, potrebbe svolgere rapidamente l'indagine.

ALIVERTI, *Relatore*. Proporrei di ricondurre le due proposte nell'ambito dell'ufficio di presidenza, in cui sono presenti i rappresentanti di tutti i gruppi.

PRESIDENTE. L'onorevole Mammi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione industria,

accingendosi a deliberare un'ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, per la redazione da parte dei comuni dei piani di sviluppo e di adeguamento commerciale,

invita il Governo

a promuovere un'ampia consultazione con le regioni, con l'ANCI, con i rappresentanti di alcuni grandi e medi comuni, nonché con l'ufficio di presidenza della Commissione industria allargato ai rappresentanti dei gruppi, per conoscere e approfondire le esperienze scaturite dall'applicazione della legge n. 426, anche ai fini di eventuali modificazioni migliorative da apportare alla legislazione vigente ». (0/2884-2905/1/12)

MAMMI. Con il mio ordine del giorno invito il Governo a promuovere un'ampia consultazione al fine di approfondire i problemi tenendo contatti con la Commissione Se, poi, l'ufficio di presidenza volesse promuovere altre iniziative, può sempre decidere di farlo.

AVERARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Mammi.

MAMMI. Non insisto per la votazione.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1974

PRESIDENTE. Per il dovuto rispetto sottoporro al presidente Misasi la questione che è emersa in questo dibattito, e cioè se investire la Commissione, o un suo Comitato ristretto, di una indagine conoscitiva sulla legge n. 426 oppure procedere nel modo indicato dall'onorevole Mammi. Lascio quindi al presidente Misasi l'iniziativa di convocare un ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti di gruppo per approfondire la questione.

Trattandosi di articolo unico, il testo unificato delle proposte di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge MAMMI: « Modifiche all'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (1760):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Alesi, Aliverti, Allegri, Bastianelli, Bernardi, Brini, Caroli, Catanzariti, Costamagna, Damico, de' Cocci, Erminero,

Felici, Fioret, Girardin, Laforgia, Mammi, Mancuso, Maschiella, Matteini, Milani, Sangalli, Talassi Giorgi Renata e Zanini.

Proposte di legge Alleghi ed altri n. 2884; e Serrentino n. 2905, *in un testo unificato con il seguente titolo:* « Proroga dei termini previsti dagli articoli 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (2884-2905):

Presenti	25
Votanti	17
Astenuti	8
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Alesi, Aliverti, Allegri, Bernardi, Caroli, Costamagna, de' Cocci, Erminero, Felici, Fioret, Girardin, Laforgia, Mammi, Matteini, Sangalli e Zanini.

Si sono astenuti:

Bastianelli, Brini, Catanzariti, Damico, Mancuso, Maschiella, Milani e Talassi Giorgi Renata.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO